

Il Presidente II Sezione Civile

- premessi che parte ricorrente assume la responsabilità dei resistenti B e M in relazione ad un contratto di compravendita di immobile; richiede, pertanto, l'espletamento di una consulenza tecnica sia ex art. 696 che ex art.696 bis c.p.c. al fine di verificare i vizi del relativo sistema fognario; non risulta invece illustrata con chiarezza la ragione giuridica a sostegno della chiamata in giudizio di H s.p.a. e di M i;
- premessi che veniva fissata l'odierna udienza per valutare l'ammissibilità della suddetta richiesta cumulativa;
- rilevato, in primo luogo, che parte ricorrente nulla ha dedotto con riguardo all'urgenza in concreto dell'accertamento, cosicchè non sussistono i presupposti dell'art.696 c.p.c.;
- rilevato, con riguardo all'ammissibilità della richiesta ex art.696 bis c.p.c., che non appare sufficiente, al fine di escluderla, la circostanza che non sussista possibilità alcuna di una soluzione conciliativa della controversia in esame; infatti, dalla lettura dell'ultimo periodo del primo comma della suddetta norma, emerge che la funzione conciliativa deve qualificarsi come solo eventuale;
- ritenuto, peraltro, che l'accertamento del credito di cui al Co.1 dell'art.696 bis c.p.c. possa essere demandato al c.t.u. -qualora la sottostante responsabilità contrattuale o aquiliana sia contestata dalla controparte- soltanto nell'ipotesi in cui possa effettuarsi **unicamente** con l'ausilio delle sue speciali cognizioni tecniche; infatti una diversa e più estensiva interpretazione comporterebbe l'attribuzione al c.t.u. del compito di acquisizione del materiale probatorio, riservato invece esclusivamente al giudice di merito, il quale lo deve svolgere nell'effettivo contraddittorio delle parti e nel pieno rispetto del diritto di difesa;
- ritenuto che tale interpretazione dei limiti di ammissibilità dell'art.696 bis c.p.c. possa trovare il conforto della giurisprudenza di legittimità relativa al divieto di consulenze tecniche esplorative (cfr. Cass. 9060/03, 3191/06, 10202/08);
- considerato inoltre che l'ammissibilità del procedimento ex art.696 bis c.p.c. risulta condizionata dalla sussistenza di questioni preliminari, la cui soluzione condizioni il vaglio del merito -quali quelle relative alle eccezioni di carenza di legittimazione passiva, decadenza e prescrizione, sollevate dalle difese dei resistenti costituiti-, qualora non risultino manifestamente infondate (valutazione non riferibile al caso in esame);
- ritenuto che da quanto esposto derivi l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica preventiva in esame;
- considerato infine che, dovendosi provvedere anche in ordine alle spese del presente procedimento (in tal senso Cass. 2835/87, 2896/97), appare equa la loro compensazione nei confronti dei resistenti B e M in considerazione della controvertibilità della questione trattata, mentre la resistente E non ha formulato la relativa domanda;

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Si comunichi.  
Bologna, 5-9-13

Il Presidente II Sezione Civile dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

